

L'art. 16 dello Schema di contratto è sostituito dal seguente:

ART. 16 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

16.1 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto di cui al precedente art. 4.1.

In deroga al paragrafo 5.6 del Capitolato Speciale, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 - convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021 - raggiunto l'importo complessivo delle penali da ritardo applicate pari al 20% dell'importo contrattuale, il Contratto sarà risolto.

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della garanzia definitiva.

16.2 Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al precedente art. 5, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (uno per mille), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.